

BOZZA

COMUNE DI POLCENIGO

PRINCIPI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DI

L’anno duemiladiciannove addì del mese di Marzo, presso la residenza municipale del Comune di Polcenigo, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale

TRA

Il Comune di POLCENIGO, codice fiscale , in persona di , domiciliata per la carica presso la Residenza Comunale, Responsabile , CF , che interviene nella presente atto in nome, per conto e nell’interesse esclusivo dell’Ente che rappresenta,

E

LIVENZA SERVIZI MOBILITÀ srl (LSM) con sede in Sacile, via Giuseppe Mazzini nr.11 , Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone 01318780309, R.E.A. PN-86000 , in persona di Stefano Bit , in veste di Amministratore Unico, (di seguito denominata anche “Società”);

PREMESSO

- Che il Comune di Polcenigo è uno dei soci della società LSM srl, della quale detiene l’1% del capitale sociale;
- Che, LSM srl in base alla normativa attuale, e precisamente all’art. 2, comma 1, lettera o), D.Lgs. 175/2016, è a tutti gli effetti una “società in house”;
- Che LSM S.r.L. dichiara di rispettare i requisiti di cui agli artt. 16, D.Lgs. 175/2016 e 5, D.Lgs. 50/2016, per ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo;

- Che il Comune di Polcenigo, con provvedimento di Consiglio Comunale n del deliberava di affidare alla società partecipata LSM S.r.L. , con sede in Sacile, il servizio di , stabilendo, per la remunerazione di LSM S.r.L. di corrispondere:

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto del Servizio

Oggetto del contratto è l'affidamento della gestione del servizio di

ART. 2 – Modalità di espletamento del servizio

La Società deve eseguire il servizio con la massima puntualità, esattezza e sollecitudine, osservando tutti gli impegni assunti, garantendo l'efficienza e la perfetta funzionalità su tutto il territorio comunale.

Al fine di assicurare una razionale e moderna organizzazione del servizio, nell'interesse degli utenti e per il prestigio della pubblica amministrazione, la Società assume con la sottoscrizione del contratto, l'obbligo di:

- a)
- b)
- c) Fornire tutte le prestazioni connesse all'oggetto dell'affidamento del Comune qualora se ne ravvisi la necessità, assicurando economicità, efficienza e funzionalità dei servizi.

➔ **Per il servizio di**

Il servizio generale di gestione, prevede allo scopo, la presenza di personale adeguato a condurre le seguenti attività su tutto il territorio Comunale nel limite dei costi riportati in premessa:

-

.....

La generale attività sarà concordata periodicamente con l'Amministrazione Comunale e sarà esplicitata da una direttiva che definirà tecnicamente la tipologia degli interventi da eseguire impartiti direttamente al personale in servizio.



ART. 3 – Caratteristiche del Servizio

I servizi dati in affidamento verranno effettuati nella osservanza di tutte le norme contenute negli appositi Regolamenti che li disciplinano.

ART. 4 – Diritti ed obblighi

La Società dovrà altresì attenersi alle disposizioni e regolamenti che il Comune medesimo adotterà a seguito di provvedimenti legislativi o di sua iniziativa.

ART. 5 – Personale

La Società ha l'obbligo di dotarsi di personale idoneo, da adibire esclusivamente al servizio, in misura sufficiente ad assicurare il regolare ed efficiente espletamento dello stesso.

Tutte le spese di personale sono ad esclusivo carico della Società la quale risponde, nei confronti del Comune dell'operato dei propri dipendenti.

La Società è altresì tenuta all'osservanza dei principi di sicurezza contenuta nella valutazione dei rischi propri dell'impresa.

ART. 6 – Controlli

L'Amministrazione Comunale avrà libero accesso negli uffici della Società, con preavviso, di norma, di due giorni lavorativi, e potrà esaminare tutti i documenti inerenti alla gestione del servizio.

ART. 7 – Spese e tasse

Tutte le spese occorrenti alla gestione del servizio, imposte e tasse comprese, presenti e future, sono ad esclusivo carico della Società, la quale si intende ripagata anche di esse con la corresponsione da parte del Comune del compenso di cui al successivo art. 8 .

AT. 8 – Remunerazione

Per il servizio di cui al presente contratto è riconosciuto alla Società:

- L'importo annuo di € + IVA (minimo annuo

L'importo per la parte straordinaria sarà definita annualmente a seconda degli obiettivi e delle disponibilità.

ART. 9 – Durata dell'affidamento

Il presente contratto avrà validità dalla data di sottoscrizione e sino al

È possibile, di comune accordo tra le parti, rivedere le condizioni del presente contratto qualora nuove norme in materia tributaria, societaria o contrattuale, ovvero accadimenti non dipendenti dalla volontà delle parti, dovessero modificare i termini contrattuali o l'equilibrio complessivo della gestione.

ART. 10 – Obblighi del Comune

Il Comune:

- Provvede a garantire la massima collaborazione e sinergia tra l'operato dei propri Uffici e l'attività della LSM srl, istituendo adeguati canali informativi;
- All'atto della stipula del presente atto si obbliga a nominare all'interno del Settore tecnico competente un Responsabile del Servizio e un suo sostituto. Il Responsabile del Servizio ed il suo sostituto, così nominati, saranno i soli referenti operativi per la gestione degli interventi. Il Responsabile del Servizio provvederà a segnalare tempestivamente tutte le attività che interessino in maniera diretta od indiretta le attività di manutenzione delle segnaletiche orizzontali e verticali;
- Provvede alla emanazione ed adozione – se del caso - delle ordinanze relative alle aree interessate dagli interventi oggetto del presente atto sulla base delle richieste presentate dalla LSM srl.

ART. 11 – Decadenza dall'affidamento

La Società incorrerà nella decadenza dell'affidamento per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio. La fattispecie si intende realizzata quando il Comune abbia contestato per iscritto alla Società almeno tre violazioni alle norme del presente contratto, senza che le relative giustificazioni siano state fornite.

La Società decaduta cesserà con effetto immediato dalla conduzione del servizio. Nessuna altra forma di risoluzione o di rescissione anticipata dal contratto potrà essere adottata dal Comune se non quelle previste dal presente contratto.

ART. 12 – Responsabilità

La Società risponderà, in ogni caso, direttamente ed integralmente di qualunque danno causato a persone e a cose in dipendenza della esecuzione del servizio, sollevando di conseguenza il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta al riguardo.

A tal fine la Società provvederà ad attuare adeguata copertura assicurativa con primaria compagnia.

ART. 13 – Controversie

Nel caso di controversie in merito all'interpretazione del presente contratto è competente il Foro di Pordenone.

ART. 14 – Spese

Tutte le spese relative e conseguenti la stipula del presente contratto sono ripartite equamente tra le parti.

Il presente contratto rientra fra quelli per i quali non vi è l'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e dell'art. 5 della tabella allegata, conseguentemente sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Le relative spese saranno sostenute dalla parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Polcenigo, il

LIVENZA SERVIZI MOBILITÀ SRL

COMUNE DI POLCENIGO

L'AMMINISTRATORE UNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE o il Sindaco

(.....)

(.....)